

## REPUBBLICA ITALIANA

### PROVINCIA DI GORIZIA

#### CONVENZIONE

Il giorno otto del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantotto, nella sede della Provincia di Gorizia, Corso Italia n. 55, avanti a me dott. Giovanni Calligaris, Segretario Generale della Provincia di Gorizia, autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa, sono personalmente comparsi i signori: Giorgio Brandolin, (2)[Gaetano Valenti], Francesco Orlando, (3) [Enzo Novelli], Giovanni Battista Salvini, Maurizio Paselli, Gianni Fabris, Michela Glavich, Lorenza Marani, Mirio Bolzan, Franco Visintin, Alberto Clemente, Beniamino Visintin, Ennio Pironi, Leopoldo Devetak, Maurizio Fabbro, Livio Tolloi, Ovidio Olivo, Giuseppino Tonut, Pierluigi Medeot, Mario Lavrencic, Gultiero Franco, Renato Mucchiut, Dominik Humar, Roberta Demartin, Giovanni Crosato rispettivamente Presidente e Sindaci "pro-tempore", o loro delegati, dei seguenti Enti locali: Provincia di Gorizia e Comuni di Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Grado, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Turriaco, Sagrado, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Villesse, Mariano del Friuli, Capriva del Friuli, Mossa, Doberdò del Lago, San Lorenzo Isontino, Medea, San Floriano del Collio, Moraro e Dolegna del Collio;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni dei rispettivi Consiglio Provinciale e Consigli Comunali nel medesimo ordine di cui sopra: n. 55/1997; n. 66/1997; n. 83/1997; n. 61/1997; n. 11/1998; n. 386/1997; n. 151/1997; n. 79/1997; n. 84/1997; n. 44/1997; n. 41/1997; n. 52/1997; n. 33/19997; n. 39/1997; n. 42/1997; n. 21/1997; n. 40/1997; n. 49/1997; n. 57/1997; n. 31/1997; n. 32/1997; n. 34/1997; n. 145/1997; n. 27/1997; n. 48/1997; n. 45/1997.

I suddetti componenti, della cui identità personale e qualifica rappresentativa, io, Segretario Generale Rogante sono certo, fatta espressa rinuncia alla presenza dei testimoni, richiedono il mio ministero per il presente atto.

#### Premesso

- che i sopra citati Enti fanno parte del Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia, costituito con Decreto del Prefetto della Provincia di Gorizia n. 15668/AA.SS. dd. 10.05.1971 ai sensi dell'art. 156 – 2° comma - del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383, successivamente modificato con Decreti del Prefetto della Provincia di Gorizia n. 16735/AA.SS. dd. 25.08.1975, n. 12024/I dd. 29.12.1977, n. 6338/I dd. 29.09.1981, n. 5656/AA.SS. dd. 26.06.1982, n. 183/I dd. 06.01.1984, n. 6667/I dd. 26.10.1985 e n. 7120/I dd. 01.10.1990, con sede in Gorizia, corso Italia n. 55 (C.F. 80000750317);

- che l'art. 60 della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto, confermandoli, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dalla predetta legge;

- che la L.R. 25.09.1996, n. 41, all'art. 6, 2° comma, lettera b), prevede che i Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, per la gestione dei servizi indicati allo stesso art. 6, 1° comma, lettere e), f), g) ed h), possano optare, purché vi aderisca la maggioranza dei Comuni stessi rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, per la forma consortile di cui all'art. 25 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni o per altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della Legge predetta, ovvero per la delega all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

- che i Comuni della provincia di Gorizia, territorio su cui è competente l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", con le maggioranze di cui sopra, hanno optato per la conferma della forma gestionale consortile;

- che l'art. 27 della richiamata L.R. n. 41/96 stabilisce altresì che, conseguentemente all'opzione di cui all'art. 6, 2° comma, lettera b), della stessa, i Comuni e le Province partecipanti ai Consorzi di Enti locali già costituiti ed operanti in Regione per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, ne deliberino lo scioglimento o, in alternativa, la trasformazione in adeguamento a quanto disposto dal richiamato art. 25 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, ove non abbiano già provveduto al riguardo;

- che pertanto, a seguito dell'opzione esercitata dai Comuni della provincia di Gorizia, si deve procedere quanto prima alla trasformazione dell'attuale Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia,

dovendo essere il nuovo ente gestore dei servizi in questione operativo quanto meno dalla data del 01.01.1998;

- che inoltre la L.R. n. 17/94 ha individuato nell'attuale Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia l'ente gestore dei servizi ed attività di cui alla lettera i) del 1° comma del più volte citato art. 6 della L.R. n. 41/96;

- che la trasformazione dei Consorzi esistenti nella nuova forma prevista dall'art. 25 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni avviene attraverso la stipula di una apposita convenzione da approvarsi da ciascun Ente, unitamente all'approvazione dello statuto consortile;

#### Tutto ciò premesso

fra i sopra citati Enti locali viene stipulata la seguente convenzione, della quale è parte integrante lo statuto del Consorzio allegato a questo stesso atto.

#### ARTICOLO 1

1.- Tra la Provincia di Gorizia ed i Comuni di Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Grado, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Turriaco, Sagrado, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Villesse, Mariano del Friuli, Capriva del Friuli, Mossa, Doberdò del Lago, San Lorenzo Isontino, Medea, San Floriano del Collio, Moraro e Dolegna del Collio, già partecipanti al Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia, costituito con Decreto del Prefetto della Provincia di Gorizia n. 15668/AA.SS. dd. 10.05.1971 ai sensi dell'art. 156 – 2° comma - del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383, successivamente modificato con Decreti del Prefetto della Provincia di Gorizia n. 16735/AA.SS. dd. 25.08.1975, n. 12024/I dd. 29.12.1977, n. 6338/I dd. 29.09.1981, n. 5656/AA.SS. dd. 26.06.1982, n. 183/I dd. 06.01.1984, n. 6667/I dd. 26.10.1985 e n. 7120/I dd. 01.10.1990, viene costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI" che può anche essere indicato con la sigla "C.I.S.I.", in osservanza dell'art. 60 della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 6, 2° comma, lettera b) e 27 della L.R. 25.09.1996, n. 41.

2.- La nuova forma consortile, con la sottoscrizione della presente convenzione, subentra all'attuale Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia a titolo universale nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

3.- Gli Enti fondatori si assumono diritti ed obbligazioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

4.- E' ammessa la successiva adesione, previo consenso di tutti gli Enti consorziati e su conforme deliberazione dell'Assemblea consortile, di altri Enti pubblici che intendano collaborare al perseguimento dei fini istituzionali ed aderiscano alla presente convenzione e che, a seguito dell'accettazione dello statuto allegato, assumano diritti ed obbligazioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, che andranno conseguentemente rideterminate.

5.- E' altresì ammesso il concorso al perseguimento dei fini consorziati da parte di altri Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria e singoli privati, con contribuzioni periodiche ed "una tantum".

#### ARTICOLO 2

1.- Il Consorzio è regolato da quanto previsto dalla presente convenzione e dalle norme dello statuto che si allega al presente atto e che costituisce parte integrante della convenzione stessa, fatte salve in ogni caso, le disposizioni della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre leggi nazionali e regionali in vigore, in quanto applicabili, e da quelle che saranno successivamente emanate in materia.

#### ARTICOLO 3

1.- Nella gestione dei Servizi, il Consorzio persegue le finalità attinenti alla promozione della persona e dei suoi diritti civili, nel rispetto della dignità umana, della garanzia dei diritti di libertà e di autonomia, favorendone l'integrazione nella famiglia, nel contesto socio-culturale e territoriale di appartenenza e nel mondo del lavoro, prevenendo e superando stati di emarginazione e destinando particolare attenzione alla qualità della vita.

2.- Al fine di superare logiche di assistenzialismo, saranno ricercati ed attivati processi di coinvolgimento degli utenti e delle famiglie nella elaborazione delle linee operative dei servizi, nonché nelle attività di sostegno delle stesse. A tali fini il Consorzio assume iniziative promozionali, divulgative e di sensibilizzazione a favore delle persone disabili, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed organismi vari.

3.- I Servizi gestiti dal Consorzio, nell'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni nel settore sociale, contribuiscono e concorrono alla creazione ed attivazione della complessiva rete dei servizi prevista dalla L.R. n. 41/96, perseguendo il massimo dei raccordi possibili con gli Enti consorziati, con l'Azienda per i Servizi Sanitari, con il sistema socio-educativo, scolastico e formativo, e più in generale con tutti gli Enti pubblici e privati operanti sul medesimo territorio, garantendo la massima visibilità e fruibilità dei servizi

medesimi da parte della generalità della popolazione, favorendo in tal modo l'interscambio tra i servizi ed il territorio. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca di modalità collaborative con il privato sociale ed il volontariato.

4.- Per il raggiungimento di queste finalità, viene programmata ed attivata una sistematica collaborazione e correlazione con le Istituzioni scolastiche, con le Associazioni culturali, sportive, ricreative sia pubbliche che private: queste collaborazioni costituiscono presupposto di qualsiasi programmazione e progettualità delle attività e dei servizi.

5.- Il Consorzio, nella gestione dei servizi, ha come destinatari gli utenti, le loro famiglie, le agenzie formative ed educative, i servizi socio-assistenziali e sanitari, le aziende e più in generale, il territorio di riferimento.

6.- In particolare, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 6, 1° comma, lettere e), f), g), h) ed i) della L.R. n. 41/96, predispone e gestisce:

- progetti e servizi volti ad assicurare l'inserimento lavorativo e l'integrazione nel sociale;
- centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra i 14 ed i 35 anni;
- centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui al punto precedente;
- soluzioni abitative protette per superare condizioni di vita connotate da isolamento e separazione;
- centri residenziali per gravi e gravissimi;

nonché quelli ulteriormente contemplati all'art. 5 dello statuto.

7.- Il Consorzio svolge inoltre attività di consulenza e formazione in collaborazione o su richiesta di Enti pubblici e non e di privati, valorizzando in particolare le risorse e le competenze professionali dell'Ente, previa stipula, ove necessario, di apposite convenzioni.

8.- Contribuisce alla messa a punto di soluzioni organizzative relative al sistema di comunicazioni tra Enti, Azienda per i Servizi Sanitari ed Istituzioni che operano congiuntamente nel settore.

9.- La gestione dei servizi viene svolta con le modalità di cui all'art. 4 dello statuto.

#### ARTICOLO 4

1.- Il Consorzio si costituisce con la sottoscrizione della presente convenzione ed ha durata fino al 31.12.2000.

2.- Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata è prorogata di tre anni in tre anni, a meno che un anno prima di ogni scadenza non sia intervenuta apposita rinuncia di un numero di Enti consorziati detentori di almeno il 51 % delle quote di partecipazione. In tale eventualità, una parte o la totalità dei restanti Enti consorziati ha facoltà di procedere alla modifica conseguente della convenzione e dello statuto in relazione alla diversa base associativa, ferma restando la verifica dell'esistenza dei presupposti di ordine normativo, politico, tecnico e finanziario che hanno dato origine alla costituzione del Consorzio.

3.- Prima della scadenza naturale, ancorché rinnovata, il Consorzio potrà essere sciolto solo con il consenso di tanti Enti consorziati che rappresentino almeno i 3/4 delle quote di partecipazione, con modalità ed in tempi da fissare nell'atto di scioglimento, tenuto conto della normativa vigente.

4.- In caso di scioglimento o di recesso, il patrimonio del Consorzio, in seguito a valutazione economica, è ripartito in base alle quote di partecipazione, salvi i diritti dei terzi.

5.- La destinazione del personale sarà stabilita d'intesa tra gli Enti consorziati.

#### ARTICOLO 5

1.- Ciascun Ente consorziato ha la facoltà di recedere dal Consorzio, prima della scadenza, trascorso un periodo di almeno due anni consecutivi dalla firma della convenzione.

2.- Il recesso va deliberato dal competente organo dell'Ente consorziato e la relativa domanda motivata di recesso va presentata al Consorzio entro il mese di luglio di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3.- L'Assemblea consortile prende atto della richiesta di recesso entro il mese di settembre, approva il piano di redistribuzione del patrimonio e del personale d'intesa con l'Ente recedente, liquida la quota di patrimonio ed attività consorziale di spettanza e predispone contemporaneamente una nuova proposta di convenzione e statuto agli Enti che restano associati.

4.- L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti a valere sull'esercizio finanziario nel quale viene presentata la domanda di recesso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

5.- In caso di mancato accordo, si applicano le norme di cui all'art. 38 dello statuto.

#### ARTICOLO 6

1.- Le spese di funzionamento del Consorzio non coperte dalle quote dei contribuiti, trasferimenti o proventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 25 dello statuto sono così ripartite:

a) per il 75% (quote di partecipazione) a carico della Provincia di Gorizia e dei Comuni consorziati in ragione di:

- 1/3 a carico della Provincia;
  - 2/3 a carico dei Comuni, mediante riparto semplice in ragione diretta della popolazione residente risultante dai dati ISTAT riferiti al penultimo anno precedente;
  - b) per il rimanente 25% a carico dei soli Comuni consorziati sulla scorta dei servizi utilizzati, ripartito con i criteri previsti all'art. 26 dello statuto (quota per servizi).
- 2.- Il peso nelle votazioni dell'Assemblea consortile per ciascun Ente è rapportato all'entità della quota di partecipazione come sopra stabilita.

#### ARTICOLO 7

1.- Agli effetti dell'art. 25 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'obbligo di trasmettere agli Enti consorziati gli atti fondamentali del Consorzio, si considerano fondamentali gli atti di competenza dell'Assemblea consortile riguardanti i seguenti oggetti:

- a) nomina, decadenza e revoca degli organi statutari;
- b) bilanci preventivi e loro variazioni, consuntivi;
- c) regolamenti ed ogni atto a contenuto normativo;
- d) adesione e presa d'atto del recesso degli Enti consorziati;
- e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

2.- Sono trasmessi altresì gli atti dell'organo di revisione nonché quelli relativi al controllo di gestione.

#### ARTICOLO 8

1.- La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

2.- Gli organi uscenti del Consorzio trasformato restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dell'allegato statuto.

#### ARTICOLO 9

1.- Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il legale rappresentante dell'Ente consorziato che partecipa con quota maggioritaria, provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea consortile per la nomina:

- del Presidente dell'Assemblea consortile;
- del Presidente del Consorzio e del Consiglio di amministrazione.

2.- La prima seduta dovrà comunque aver luogo non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione della convenzione stessa.

#### ARTICOLO 10

1.- Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità si dichiarano a carico del Consorzio.

Del che richiesto io, Segretario Generale, ho rogato il presente atto che, previa lettura fatta alle parti contraenti, viene dalle stesse dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e, in conferma di ciò, lo sottoscrivono assieme a me, qui in calce, (1)[in margine agli altri fogli e nell'allegato].

Postilla 1: cancellasi la frase tra [...]

Post. 2: Per [Gaetano Valentini] leggasi Giorgio Noselli

Post. 3: Per [Enzo Novelli] leggasi Sergio Bearzi.

Fatto da persona di mia fiducia su quattordici facciate di cui tredici occupate per intero e dieci righe della quattordicesima facciata fin qui.

Provincia di Gorizia f.to Sig. Giorgio Brandolin  
Comune di Gorizia f.to Sig (2) [Gaetano Valentini]  
Comune di Monfalcone f.to Sig. Francesco Orlando  
Comune di Ronchi dei Legionari f.to Sig. (3) [Enzo Novelli]  
Comune di Grado f.to Sig. Giovanni Battista Salvini  
Comune di Cormons f.to Sig. Maurizio Paselli  
Comune di Gradisca d'Isonzo f.to Sig. Gianni Fabris  
Comune di Staranzano f.to Sig.ra Michela Glavich  
Comune di S. Canzian d'Isonzo f.to Sig.ra Lorenza Marani  
Comune di Romans d'Isonzo f.to Sig. Mirio Bolzan  
Comune di Fogliano Redipuglia f.to Sig. Franco Visintin  
Comune di Turriaco f.to Sig. Alberto Clemente  
Comune di Sagrado f.to Sig. Beniamino Visintin

Comune di S. Pier d'Isonzo f.to Sig. Ennio Pironi  
Comune di Savogna d'Isonzo f.to Sig. Leopoldo Devetak  
Comune di Farra d'Isonzo f.to Sig. Maurizio Fabbro  
Comune di Villesse f.to Sig. Livio Tolloi  
Comune di Mariano del Friuli f.to Sig. Ovidio Olivo  
Comune di Capriva del Friuli f.to Sig. Giuseppino Tonut  
Comune di Mossa f.to Sig. Pierluigi Medeot  
Comune di Doberdò del Lago f.to Sig. Mario Lavrencic  
Comune di S. Lorenzo Isontino f.to Sig. Gualtiero Franco  
Comune di Medea f.to Sig. Renato Mocchiut  
Comune di S. Floriano del Collio f.to Sig. Dominik Humar  
Comune di Moraro f.to Sig.ra Roberta Demartin  
Comune di Dolegna del Collio f.to Sig. Giovanni Crosato  
Il Segretario Generale Rogante: f.to dott. Giovanni Calligaris

# **STATUTO**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **COSTITUZIONE-FINALITA'- DURATA**

##### **Art. 1 COSTITUZIONE**

- 1.- Fra la Provincia di Gorizia ed i Comuni di Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Grado, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Turriaco, Sagrado, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Villesse, Mariano del Friuli, Capriva del Friuli, Mossa, Doberdò del Lago, San Lorenzo Isontino, Medea, San Floriano del Collio, Moraro e Dolegna del Collio è costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 6, 2° comma, lettera b) della L.R. n. 41/96, un Consorzio allo scopo di raggiungere in forma associata i fini indicati al successivo art. 3.
- 2.- Il Consorzio di che trattasi costituisce trasformazione, ai sensi dell'art. 60 della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, del precedente Consorzio costituito con Decreto del Prefetto della provincia di Gorizia n. 15668/AA.SS. dd. 10.05.1971, successivamente modificato con i Decreti del Prefetto della provincia di Gorizia n. 16735/AA.SS. dd. 25.08.1975, n. 12024/I dd. 29.12.1977, n. 6338/I dd. 29.09.1981, n. 5656/AA.SS. dd. 26.06.1982, n. 183/I dd. 06.01.1984, n. 6667/I dd. 26.10.1985 e n. 7120/I dd. 01.10.1990, e denominato "Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia" (già "Consorzio Provinciale Assistenza Subnormali di Gorizia").
- 3.- E' ammessa la successiva adesione, previo consenso di tutti gli Enti consorziati e su conforme deliberazione dell'Assemblea consortile, di altri Enti pubblici che intendano collaborare al perseguimento dei fini consortili ed aderiscano alla convenzione stipulata tra gli Enti di cui al 1° comma e che, a seguito dell'accettazione del presente statuto, assumano diritti ed obbligazioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, che andranno conseguentemente rideterminate.
- 4.- E' altresì ammesso il concorso al perseguimento dei fini consortili da parte di altri Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria e singoli privati, con contribuzioni periodiche ed "una tantum".
- 5.- I rapporti tra gli Enti consorziati sono regolati dall'apposita convenzione di cui all'art. 25, 2° comma, della citata Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

##### **Art. 2 DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1.- Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di "CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI" e può essere indicato brevemente con la sigla "C.I.S.I.".
- 2.- La sede legale del Consorzio è stabilita nell'ambito territoriale della provincia di Gorizia. La sede amministrativa dovrà coincidere con quella legale.
- 3.- All'atto della costituzione del Consorzio e dell'entrata in vigore del presente statuto, la sede legale coincide con quella amministrativa ed è fissata in Gorizia, via Palladio n. 30. Successivamente, completati i necessari lavori di ristrutturazione, la sede sarà trasferita a Gradisca d'Isonzo, via Zorutti n. 35.

Art. 3  
FINALITA'

1.- Nella gestione dei Servizi, il Consorzio persegue le finalità attinenti alla promozione della persona e dei suoi diritti civili, nel rispetto della dignità umana, della garanzia dei diritti di libertà e di autonomia, favorendone l'integrazione nella famiglia, nel contesto socio-culturale e territoriale di appartenenza e nel mondo del lavoro, prevenendo e superando stati di emarginazione e destinando particolare attenzione alla qualità della vita.

2.- Al fine di superare logiche di assistenzialismo, saranno ricercati ed attivati processi di coinvolgimento degli utenti e delle famiglie nella elaborazione delle linee operative dei servizi, nonché nelle attività di sostegno delle stesse. A tali fini il Consorzio assume iniziative promozionali, divulgative e di sensibilizzazione a favore delle persone disabili, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed organismi vari.

3.- I Servizi gestiti dal Consorzio, nell'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni nel settore sociale, contribuiscono e concorrono alla creazione ed attivazione della complessiva rete dei servizi prevista dalla L.R. n. 41/96, perseguendo il massimo dei raccordi possibili con gli Enti consorziati, con l'Azienda per i Servizi Sanitari, con il sistema socio-educativo, scolastico e formativo, e più in generale con tutti gli Enti pubblici e privati operanti sul medesimo territorio, garantendo la massima visibilità e fruibilità dei servizi medesimi da parte della generalità della popolazione, favorendo in tal modo l'interscambio tra i servizi ed il territorio. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca di modalità collaborative con il privato sociale ed il volontariato.

4.- Per il raggiungimento di queste finalità, viene programmata ed attivata una sistematica collaborazione e correlazione con le Istituzioni scolastiche, con le Associazioni culturali, sportive, ricreative sia pubbliche che private: queste collaborazioni costituiscono presupposto di qualsiasi programmazione e progettualità delle attività e dei servizi.

Art. 4  
OBIETTIVI

1.- Il Consorzio, nella gestione dei servizi, ha come destinatari gli utenti, le loro famiglie, le agenzie formative ed educative, i servizi socio-assistenziali e sanitari, le aziende e più in generale, il territorio di riferimento.

2.- In particolare, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 6, 1° comma, lettere e), f), g), h) ed i) della L.R. n. 41/96, predispone e gestisce:

- progetti e servizi volti ad assicurare l'inserimento lavorativo e l'integrazione nel sociale;
- centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra i 14 ed i 35 anni;
- centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui al punto precedente;
- soluzioni abitative protette per superare condizioni di vita connotate da isolamento e separatezza;
- centri residenziali per gravi e gravissimi.

3.- Il Consorzio svolge inoltre attività di consulenza e formazione in collaborazione o su richiesta di Enti pubblici e non e di privati, valorizzando in particolare le risorse e le competenze professionali dell'Ente, previa stipula, ove necessario, di apposite convenzioni.

4.- Contribuisce alla messa a punto di soluzioni organizzative relative al sistema di comunicazioni tra Enti, Azienda per i Servizi Sanitari ed Istituzioni che operano congiuntamente nel settore.

5.- La gestione dei servizi e dei centri è improntata al rispetto delle modalità e standards di servizio previsti dalla disciplina regionale in materia, al miglioramento quali-quantitativo, all'incremento dei predetti servizi ed alla sperimentazione di modelli innovativi, prestando particolare attenzione al decentramento ed all'accessibilità territoriale, nel quadro delle compatibilità con le risorse economico-organizzative disponibili.

6.- Il Consorzio, ai fini della tutela dell'utenza appartenente alle minoranze linguistiche, promuove ogni azione atta a garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei medesimi soggetti.

7.- L'accesso ai servizi del Consorzio è consentito anche ad utenza residente al di fuori del territorio provinciale, previa verifica e valutazione della compatibilità tecnico/economica con l'organizzazione corrente dei servizi, sulla scorta di apposita convenzione che contempli il pagamento al Consorzio dell'intero costo del servizio utilizzato.

Art. 5  
ALTRI SERVIZI

1.- Il Consorzio, nell'ambito della valorizzazione dei rapporti di collaborazione e cooperazione, può stipulare apposite convenzioni con gli Enti consorziati e con altri Enti pubblici per l'estensione dei propri servizi, su

esigenze espresse dalla comunità territoriale. Tale modalità comporta separata contabilizzazione dell'onere economico a carico dell'Ente richiedente.

2.- Il Consorzio può altresì partecipare alla predisposizione, attuazione e verifica di progetti educativi, riabilitativi e di integrazione anche di competenza di altri Enti pubblici, previa stipula di appositi accordi di programma, purché rientranti nelle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.

#### Art. 6 DURATA

1.- Il Consorzio si costituisce con la sottoscrizione della convenzione prevista all'art. 1 ed ha durata fino al 31.12.2000.

2.- Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata è prorogata di tre anni in tre anni, a meno che un anno prima di ogni scadenza non sia intervenuta apposita rinuncia di un numero di Enti consorziati detentori di almeno il 51 % delle quote di partecipazione. In tale eventualità, una parte o la totalità dei restanti Enti consorziati ha facoltà di procedere alla modifica conseguente della convenzione e dello statuto in relazione alla diversa base associativa, ferma restando la verifica dell'esistenza dei presupposti di ordine normativo, politico, tecnico e finanziario che hanno dato origine alla costituzione del Consorzio.

3.- Prima della scadenza naturale, ancorché rinnovata, il Consorzio potrà essere sciolto solo con il consenso di tanti Enti consorziati che rappresentino almeno i 3/4 delle quote di partecipazione, con modalità ed in tempi da fissare nell'atto di scioglimento, tenuto conto della normativa vigente.

4.- In caso di scioglimento o di recesso, il patrimonio del Consorzio, in seguito a valutazione economica, è ripartito in base alle quote di partecipazione, salvi i diritti dei terzi.

5.- La destinazione del personale sarà stabilita d'intesa tra gli Enti consorziati.

6.- Ad intervenuta esecutività dell'atto di scioglimento per scadenza naturale del termine o per scioglimento anticipato, l'Assemblea consortile ed il Consiglio di amministrazione restano in carica per deliberare quanto occorra per la liquidazione del Consorzio, con le procedure contemplate nel regolamento di contabilità.

#### Art. 7 RECESSO

1.- Ciascun Ente consorziato ha la facoltà di recedere dal Consorzio, prima della scadenza, trascorso un periodo di almeno due anni consecutivi dalla firma della convenzione.

2.- Il recesso va deliberato dal competente organo dell'Ente consorziato e la relativa domanda motivata di recesso va presentata al Consorzio entro il mese di luglio di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3.- L'Assemblea consortile prende atto della richiesta di recesso entro il mese di settembre, approva il piano di redistribuzione del patrimonio e del personale d'intesa con l'Ente recedente, liquida la quota di patrimonio ed attività consorziale di spettanza e predispone contemporaneamente una nuova proposta di convenzione e statuto agli Enti che restano associati.

4.- L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti a valere sull'esercizio finanziario nel quale viene presentata la domanda di recesso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

5.- In caso di mancato accordo, si applicano le norme di cui all'art. 38.

### TITOLO II

#### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### Art. 8 ORGANI DEL CONSORZIO

1.- Sono organi istituzionali del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) il Presidente dell'Assemblea consortile;
- c) Il Consiglio di amministrazione;
- d) Il Presidente del Consorzio;
- e) Il Direttore.

## **Capo I: Assemblea consortile**

### **Art. 9**

#### **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

- 1.- L'Assemblea consortile è l'organo istituzionale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.
- 2.- L'Assemblea consortile è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dallo statuto e dalla convenzione.
- 3.- La delega e la revoca devono avvenire per iscritto.
- 4.- I componenti dell'Assemblea consortile restano in carica fin tanto che non decadono dalle loro funzioni, o, in caso di delega, decadono con il venir meno dell'atto di delega.
- 5.- Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea consortile sono regolate dalla legge.

### **Art. 10**

#### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

- 1.- Spetta all'Assemblea consortile deliberare:
  - a) la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile;
  - b) la nomina del Presidente del Consorzio e dei componenti del Consiglio di amministrazione;
  - c) la fissazione annuale, e nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio di previsione, dell'indennità di carica del Presidente del Consorzio in misura non superiore al 15% dell'indennità di carica attribuita al Sindaco del Comune consorziato di maggiori dimensioni, nonché la fissazione dell'indennità di carica da attribuire ai componenti il Consiglio di amministrazione, in misura non superiore al 40% di quella attribuita al Presidente del Consorzio. Tali indennità sono soggette agli aggiornamenti periodici, ma non agli aumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  - d) la nomina del Revisore, determinando l'indennità spettante allo stesso, in relazione al disposto dell'art. 57, comma 8, della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) l'approvazione degli indirizzi e dei programmi generali di attività del Consorzio, compresi i criteri relativi all'ordinamento degli uffici e servizi;
  - f) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e di quello pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
  - g) l'approvazione dei regolamenti consortili e le loro modifiche non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione;
  - h) la contrazione di mutui;
  - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l) gli acquisti, le alienazioni e le relative permuta dei beni immobili, qualora non siano stati previsti in programmi generali di attività;
  - m) l'istituzione di commissioni;
  - n) l'adesione e la presa d'atto del recesso degli Enti consorziati e degli altri Enti pubblici e la definizione dei rapporti patrimoniali ed economici;
  - o) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali e provinciali previsti dalle norme di legge in materia e negli altri casi previsti dal presente statuto.

### **Art. 11**

#### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

- 1.- L'Assemblea consortile è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal componente più anziano di età in seno all'Assemblea stessa. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, spedita ai singoli componenti almeno otto giorni prima della seduta, contenente l'indicazione dell'ora, giorno e luogo della riunione, oltre all'ordine del giorno delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante fax e/o telegramma inviati almeno tre giorni prima della seduta.
- 2.- La convocazione dell'Assemblea consortile può essere richiesta da un numero di componenti della stessa che rappresentino almeno il 20% delle quote di partecipazione, o dal Presidente del Consorzio, o, infine, da almeno 3 componenti il Consiglio di amministrazione, allegando l'elenco degli oggetti di cui si richiede la trattazione. In tali casi l'Assemblea consortile deve essere convocata entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

3.- Le sedute dell'Assemblea consortile sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone.

4.- L'Assemblea consortile è validamente costituita (quorum strutturale) con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, che rappresenti però anche la maggioranza delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, che avrà luogo in giornata diversa, la seduta è valida con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti, che rappresenti almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

5.- L'Assemblea consortile è convocata in seduta ordinaria due volte all'anno:

a) per l'approvazione dei bilanci;

b) per l'approvazione del conto consuntivo.

6.- Alle sedute dell'Assemblea consortile partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di amministrazione. Possono partecipare o essere convocati, sempre senza diritto di voto, il Revisore ed i rappresentanti dell'organismo consultivo di cui al successivo art. 35.

#### Art. 12

### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1.- Alle deliberazioni dell'Assemblea consortile si applicano, per quanto compatibili, le norme in vigore previste per le deliberazioni del Consiglio comunale.

2.- Le deliberazioni sono validamente adottate (quorum funzionale) se la proposta ottiene il voto favorevole di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

3.- Le deliberazioni sono assunte di norma con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone. Nelle votazioni segrete, ai componenti vengono consegnate tante schede quante sono le rispettive quote di partecipazione, che possono anche essere rapportate a centesimi o millesimi, in misura tale comunque da garantire la segretezza.

## **Capo II: Il Presidente dell'Assemblea consortile**

#### Art. 13

### NOMINA ED ATTRIBUZIONI

1.- Il Presidente dell'Assemblea consortile è eletto dalla stessa, nel suo seno, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per assolvere ai compiti istituzionali di seguito elencati:

a) rappresenta e convoca l'Assemblea consortile;

b) stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;

c) presiede le adunanze;

d) firma le relative deliberazioni;

e) nomina, in via surrogatoria, gli organi del Consorzio scaduti, qualora l'Assemblea consortile non vi provveda entro i termini di legge, secondo le modalità previste dalla L. n. 444/94.

2.- In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono assolte dal componente dell'Assemblea consortile più anziano di età.

3.- Rimane in carica per tre anni consecutivi e comunque fino all'insediamento del successore, e può essere riconfermato per non più di una volta.

Decade con il venir meno delle funzioni esercitate nell'Ente consorziato, o, in caso di delega, con il venir meno dell'atto di delega.

## **Capo III: Il Consiglio di amministrazione**

#### Art. 14

### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.- Il Consiglio di amministrazione si compone del Presidente del Consorzio e di n. 4 Consiglieri scelti fra cittadini non facenti parte dell'Assemblea consortile e dei Consigli degli Enti consorziati ed aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale o provinciale, nonché una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, per uffici pubblici ricoperti, preferibilmente nel settore dei servizi sociali. A conferma del possesso della professionalità richiesta, per ogni candidato deve essere redatto a cura dei proponenti o del candidato medesimo un "curriculum vitae".

- 2.- Trovano applicazione le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale o provinciale che sono stabilite dalla legge.
- 3.- I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni consecutivi e comunque fino all'insediamento dei loro successori, e possono essere riconfermati per non più di una volta.
- 4.- I Consiglieri che surrogano componenti cessati dalla carica anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

#### Art. 15

#### ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1.- Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea consortile sulla base di proposte, sottoscritte da almeno tre componenti della stessa che detengano altresì almeno il 25% delle quote di partecipazione, contenenti i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente del Consorzio e di Consigliere.
- 2.- In presenza di una sola lista, l'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea consorziale, che rappresentino altresì la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
- 3.- Qualora siano presentate più liste, l'elezione avviene a scrutinio palese e risulterà eletto Presidente del Consorzio il candidato della lista che avrà raggiunto il maggior numero di quote di partecipazione. Consiglieri saranno eletti i primi due candidati della lista vincente (così come indicati in ordine progressivo nella proposta) ed il candidato alla carica di Presidente della lista che avrà raggiunto il secondo numero di quote di partecipazione, nonché il primo dei candidati della lista stessa.
- 4.- La proposta, contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea consortile nella Segreteria del Consorzio ed è corredata dai "curriculum vitae" dei candidati di cui al precedente articolo.
- 5.- Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di amministrazione coloro che si trovino, nei confronti del Consorzio, in condizioni di incompatibilità analoghe a quelle previste per i consiglieri comunali o provinciali nei confronti dei Comuni o della Provincia.
- 6.- Analogamente vi è incompatibilità con la carica di Consigliere e/o Assessore degli Enti consorziati.

#### Art. 16

#### FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1.- Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma presso la sede legale del Consorzio ed, eccezionalmente, in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 2.- Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio o da chi lo sostituisce, che fissa la data e gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, ogni qual volta ritenuto necessario.
- 3.- La convocazione non è soggetta alle formalità previste per l'Assemblea consortile.
- 4.- Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti a maggioranza semplice dei presenti.
- 5.- Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche su richiesta motivata di due dei suoi componenti, allegando l'elenco degli oggetti di cui si richiede la trattazione. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro il termine di cinque gg. dalla richiesta.
- 6.- Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ma alle medesime possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, esperti, tecnici, funzionari e dipendenti per relazionare e riferire su particolari problemi, nonché il Revisore ed i rappresentanti dell'organismo consultivo di cui al successivo art. 35.

#### Art. 17

#### DECADENZE

- 1.- Il Consiglio di amministrazione può decadere:
  - a) per dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti, contestualmente presentate;
  - b) per mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 37 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, su proposta motivata di almeno 11 componenti l'Assemblea consortile. La proposta, votata per appello nominale, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, che rappresentino altresì la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
- 2.- L'Assemblea consortile, nel termine dei venti giorni successivi, pronuncia la decadenza e deve contestualmente procedere all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, con le modalità già previste al precedente art. 15.
- 3.- I singoli componenti del Consiglio di amministrazione, Presidente escluso, possono decadere:
  - a) per morte;
  - b) per dimissioni;

- c) per impedimento permanente;
  - d) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità a Consigliere comunale o provinciale o incompatibilità od ostative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  - e) per il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione stesso.
- 4.- L'Assemblea consortile, nel termine dei venti giorni successivi, pronuncia la decadenza e deve contestualmente procedere all'elezione del componente decaduto, nei termini e con le modalità previste ai commi 1 e 4 dell'art. 15. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che rappresentino altresì la maggioranza delle quote di partecipazione presenti.

#### Art. 18

#### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1.- Il Consiglio di amministrazione è l'organo istituzionale di individuazione degli obiettivi e di governo degli stessi all'interno degli indirizzi politico/programmatici dettati dall'Assemblea consortile.
- 2.- Spetta al Consiglio di amministrazione pertanto deliberare su tutte le materie che non siano demandate alla competenza dell'Assemblea consortile, del Presidente del Consorzio, del Direttore e dei responsabili dei servizi.
- 3.- Delibera inoltre, in via d'urgenza, le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea consortile nei termini e modi previsti dalle norme di legge in vigore.

### **Capo IV: Il Presidente del Consorzio**

#### Art. 19

#### COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

- 1.- Il Presidente del Consorzio è l'organo di raccordo fra l'attività di indirizzo dell'Assemblea consortile e quella di governo del Consiglio di amministrazione ed assicura l'unitarietà delle attività del Consorzio.
- 2.- Spetta al Presidente del Consorzio:
  - a) rappresentare il Consorzio a tutti gli effetti di legge;
  - b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
  - c) vigilare sull'andamento generale del Consorzio e sull'operato del Direttore, affinché dia esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di amministrazione;
  - d) assegnare con proprio atto di delega ai componenti il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, specifici incarichi operativi, tra cui quello relativo alla sua legale sostituzione in caso di assenza o impedimento;
  - e) nominare il Direttore, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione;
  - f) nominare i responsabili dei servizi.

#### Art. 20

#### DECADENZA

- 1.- Il Presidente del Consorzio decade dall'incarico:
  - a) per morte;
  - b) per dimissioni;
  - c) per impedimento permanente;
  - d) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità a Consigliere comunale o provinciale o incompatibilità od ostative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  - e) per mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 37 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.- In tali casi si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione con le modalità previste all'art. 15, nei termini e modi di cui al 1° comma, lettera b) e 2° comma dell'art. 17.

## **Capo V: Il Direttore**

### **Art. 21**

#### **NOMINA DEL DIRETTORE**

- 1.- Il Direttore viene nominato dal Presidente del Consorzio, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.
- 2.- L'incarico viene affidato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa deliberazione motivata, di diritto privato.
- 3.- E' rimessa all'apposito regolamento l'indicazione di requisiti e l'individuazione di particolari professionalità che si rendono opportune per la nomina.

### **Art. 22**

#### **COMPITI DEL DIRETTORE**

- 1.- Il Direttore è l'organo cui compete l'attività di sovrintendere alla gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
- 2.- Svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi e/o soggetti del Consorzio.

## **TITOLO III**

### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

### **Art. 23**

#### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI**

- 1.- L'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2.- Il regolamento disciplina l'attribuzione delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio e stabilisce le modalità di coordinamento.
- 3.- Si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita al Direttore ed alle strutture organizzative che realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Consorzio in modo ordinato in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.
- 4.- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina in particolare:
  - a) la struttura organizzativa-funzionale;
  - b) la dotazione organica;
  - c) le funzioni, competenze e responsabilità del Direttore, del Segretario e degli altri soggetti organizzativi singoli e collettivi;
  - d) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
  - e) i diritti e doveri e sanzioni disciplinari;
  - f) le modalità organizzative del Collegio arbitrale;
  - g) il trattamento economico in conformità alle disposizioni dei relativi contratti di lavoro;
  - h) l'istituzione e le funzioni del nucleo di valutazione.
- 5.- Il Consorzio applica, in proposito, la disciplina degli istituti dei rapporti di impiego del comparto del personale delle "Regioni-Autonomie Locali" quale risulta dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 6.- Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può avvalersi, oltre che di personale proprio, anche di personale comandato dagli Enti consorziati o da altri Enti pubblici, di rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, di obiettori di coscienza in servizio civile, e può affidare all'esterno determinati servizi avvalendosi anche della cooperazione, con particolare riguardo alla cooperazione sociale. Viene favorita la possibilità per i soggetti privati e le Associazioni di volontariato di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 3 della L.R. n. 41/96 di concorrere alla realizzazione dei servizi medesimi. Stabilisce altresì opportune modalità di collaborazione e/o convenzionamento con altri Enti, in special modo con quelli consorziati, per la gestione sinergica ed economica di determinati servizi, funzioni ed organismi amministrativi e/o tecnici.

Art. 24  
SEGRETARIO DEL CONSORZIO

- 1.- L'organizzazione prevede anche le funzioni del Segretario del Consorzio, con compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dello stesso, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 2.- Le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi e la verbalizzazione dei relativi atti, saranno disciplinate dal regolamento di cui al precedente art. 23.

Art. 25  
MEZZI FINANZIARI

- 1.- Le entrate del Consorzio sono costituite da:
  - a) quote degli Enti consorziati come definite al successivo articolo 26;
  - b) trasferimenti della Provincia e degli altri Enti o privati con i quali vengono stipulate convenzioni o accordi;
  - c) proventi diversi derivanti da contributi di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici e non, nonché da privati;
  - d) lasciti, donazioni, contribuzioni diverse di privati;
  - e) contributi e concorsi degli utenti, in base a specifici regolamenti.

Art. 26  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI

- 1.- Le spese di funzionamento del Consorzio non coperte dai contributi, trasferimenti o proventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo precedente sono ripartite in quote a carico degli Enti consorziati sulla base del bilancio di previsione di riferimento e secondo le seguenti modalità:
  - a) per il 75% del totale a carico della Provincia di Gorizia e dei Comuni consorziati (quota di partecipazione);
  - b) per il rimanente 25% del totale, a carico dei soli Comuni consorziati sulla scorta dei servizi utilizzati (quota per servizi).
- 2.- Le quote di partecipazione (75% del totale), valide a determinare il peso del voto in Assemblea consortile, il riparto del patrimonio in caso di scioglimento, recesso, ecc., saranno determinate come segue:
  - a) per 1/3 a carico della Provincia;
  - b) per i rimanenti 2/3 a carico dei Comuni, mediante riparto semplice in ragione diretta della popolazione residente risultante dai dati ISTAT riferiti al penultimo anno precedente.
- 3.- Le quote per servizi (25% del totale) saranno suddivise mediante riparto proporzionale all'entità dei servizi che verranno erogati ad ogni Comune. A tale scopo viene individuato, quale indice di riparto, il numero degli utenti residenti in carico alla data del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, accolti presso ciascuna tipologia di servizio, alla quale verrà dato un peso differenziato rispetto al costo del servizio stesso.
- 4.- In sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, l'Assemblea consortile approverà il peso da attribuirsi alle singole tipologie di servizio.
- 5.- Le quote di partecipazione e le quote per servizi poste a carico degli Enti consorziati sono rimosse a mezzo ruoli nelle forme previste dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, in 3 rate, una scadente il 28 febbraio, la seconda il 31 maggio e la terza il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 27  
ALTRI TRASFERIMENTI

- 1.- La Provincia di Gorizia si impegna inoltre, in sede di approvazione del bilancio annuale, a garantire ulteriori finanziamenti per il perseguimento di specifici obiettivi individuati dalla Provincia stessa e concordati con il Consorzio, contribuendo così alla riduzione degli oneri a carico degli Enti consorziati.
- 2.- La Provincia potrà altresì promuovere, d'intesa con il Consorzio, sperimentazioni di modelli organizzativi innovativi, contribuendo con ulteriori specifici finanziamenti.
- 3.- Apposito regolamento disciplinerà le modalità di concorso dell'utenza in rapporto al costo dei singoli servizi, concorsi eventualmente anche introitati dai Comuni competenti per domicilio di soccorso, comunque entro il limite del costo del servizio, e trasferiti al Consorzio.

Art. 28  
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1.- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 7-bis, della Legge n. 142/90, come introdotto dal D.L. n. 361/95 e sua Legge di conversione n. 437/95, l'ordinamento finanziario e contabile del Consorzio è stabilito nell'apposito regolamento di contabilità, da approvarsi dall'Assemblea consortile, che si uniforma alle norme di legge in vigore per gli Enti Locali, ed in particolare al D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29  
SERVIZIO DI TESORERIA

1.- Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.  
2.- Il servizio di tesoreria viene affidato dal Consiglio di amministrazione ad un istituto di credito, prescelto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.  
3.- Il servizio di tesoreria può anche essere affidato direttamente al Tesoriere della Provincia o del Comune che detiene la maggioranza delle quote di partecipazione, alle medesime condizioni della concessione originaria, sulla base di specifica procedura comune di gara, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 30  
CONTABILITA' ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE

1.- Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.  
2.- Il regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.  
3.- La rilevazione contabile dei costi prevede:  
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della spesa, articolate per uffici, servizi e programmi;  
b) l'elaborazione di indici di produttività.  
4.- Il Consiglio di amministrazione può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.

Art. 31  
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1.- L'Assemblea consortile elegge un Revisore. Con la deliberazione di nomina, in relazione al disposto dell'art. 57, comma 8, della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, viene fissata anche l'indennità spettante.  
2.- Il Revisore, scelto secondo quanto previsto dall'art. 57 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.  
3.- Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.  
4.- Il Revisore, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, allo statuto ed ai regolamenti, collabora con l'Assemblea consortile nella sua funzione di controllo ed indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.  
5.- Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.  
6.- Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente all'Assemblea consortile.

Art. 32  
PATRIMONIO

1.- Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente per passaggio allo stesso del patrimonio esistente presso il trasformato Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia alla data di subentro.

## **TITOLO IV**

### **ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 33**

##### **DIRITTI DI ACCESSO**

1.- Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto e conformemente a quanto previsto nell'apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2.- Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3.- Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale ed amministrativa, il Consorzio assicura l'accesso alle proprie strutture e servizi agli Enti, alle Organizzazioni ed Associazioni degli utenti ed ai loro familiari, alle Organizzazioni di volontariato, ecc.

#### **Art. 34**

##### **ALBO DELLE PUBBLICAZIONI**

1.- Gli atti del Consorzio per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo pretorio", nella sede legale del Consorzio.

2.- L'Albo deve assicurare a tutti i cittadini la piena accessibilità per la conoscenza degli atti affissi.

#### **Art. 35**

##### **PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E LORO ASSOCIAZIONI**

1.- Il Consorzio promuove e valorizza ogni forma possibile di partecipazione degli utenti, loro famiglie e loro Associazioni nell'elaborazione delle linee operative dei servizi e del loro funzionamento.

2.- A tal fine il Consorzio promuove anche la costituzione, con modalità che saranno disciplinate da apposito regolamento, di un organismo rappresentativo delle Associazioni di categoria e degli utenti e loro famiglie, tutelando la presenza e coinvolgimento delle minoranze linguistiche, con funzioni propositive in tema di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi.

3.- Tale organismo, ove costituito, o comunque altre forme di rappresentanza degli utenti, dovranno essere sentiti dal Consiglio di amministrazione in sede di predisposizione degli atti fondamentali di indirizzo e programmazione dell'attività consortile.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 36**

##### **SUCCESSIONE**

1.- La nuova forma consortile, con la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 1, subentra all'attuale Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia a titolo universale nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

#### **Art. 37**

##### **REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE**

1.- Fatti salvi gli eventuali necessari adeguamenti di legge, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto e, successivamente, con periodicità almeno biennale, l'Assemblea consortile, sulla scorta di idonea relazione del Presidente del Consorzio, valuta in un'apposita seduta lo stato di attuazione delle norme

statutarie, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziati ed alla dinamica del quadro legislativo.

2.- Proposte di modifica alla convenzione ed allo statuto possono essere avanzate anche da un solo Ente consorziato. La relativa delibera verrà trasmessa entro dieci giorni dal voto agli altri Enti consorziati, i quali si pronunceranno entro i successivi quarantacinque giorni.

3.- La convenzione e lo statuto possono essere modificati con il favorevole pronunciamento di tanti Enti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, fermo restando che le modifiche devono essere deliberate da tutti gli Enti consorziati.

#### Art. 38 ARBITRATO

1.- Eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti consorziati ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi consortili, ovvero in tema di interpretazione della convenzione o dello statuto, sono risolti da un collegio arbitrale formato da un componente nominato da ciascuno degli Enti interessati nella controversia.

2.- Il Collegio arbitrale viene presieduto da un ulteriore componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Gorizia.

#### Art. 39 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1.- Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo del Consorzio e degli Enti consorziati, per quindici gg. consecutivi.

2.- La costituzione del Consorzio, in base al nuovo statuto, acquista efficacia all'atto della stipulazione della convenzione di cui all'art. 25, 2° comma, della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, di cui lo statuto è parte integrante.

3.- Gli organi uscenti del Consorzio trasformato durano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi del presente statuto.

4.- Il Segretario del Consorzio appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al comma 1.

5.- Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, fino all'entrata in vigore dei regolamenti consortili, continueranno ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti all'entrata in vigore dello statuto presso il trasformato Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia, se previste e regolamentate ed in quanto compatibili.

#### Art. 40 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1.- L'adeguamento alle norme finanziarie e contabili previste dal precedente art. 28 avverrà, a regime, a far data dal 01.01.1999. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previgenti seguite dal trasformato Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia, ed in particolare le norme di cui al D.P.R. n. 421/79, integrate, fin ove possibile, dalle norme di cui al D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 41 NORME DI RINVIO

1.- Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano, anche in analogia, le norme della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, le disposizioni di legge in vigore per i Consorzi e gli Enti locali.

F.TO TUTTI I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONVENZIONE